

S. 163 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 58 III 163

40. Sentenza del 26 ottobre 1932 nella causa Grisiger.

Seite: 163

Regeste:

Qualora il debitore abbia alienato i beni pignorati, senza averne il diritto, l'ufficio può procedere ad un nuovo pignoramento in forza dell'art. 146 LEF.

Wenn der Schuldner ohne Bewilligung über die gepfändeten Gegenstände verfügt hat, so kann das Betreibungsamt eine Nachpfändung gemäss Art. 146 SchKG vornehmen.

Lorsque le débiteur a disposé sans droit des objets saisis, l'office peut procéder à une nouvelle saisie en vertu de l'art. 145 LP.

A. - Nell'esecuzione N. 61927 dell'Ufficio di Mendrisio promossa da Oscar Stropler contro Francesco Grisiger, in Tremona, l'Ufficio di Mendrisio procedeva in data 12 settembre 1931 al pignoramento d'un manzo e d'una vacca. Il debitore distrasse i beni staggiti. Il procedimento penale iniziato per questo motivo si concluse il 10 agosto 1932 colla di lui condanna ad una multa di fr. 100. Ne frattempo l'Ufficio di Mendrisio aveva pignorato, il 25 giugno 1932, 1600 fr. che, in connessione col processo penale, erano stati depositi per conto del debitore presso la Procura pubblica sottocenerina. Il debitore interponeva reclamo contro questo pignoramento adducendo che l'Ufficio di Mendrisio era

Seite: 164

incompetente ad eseguirlo avendo egli trasportato già da parecchi mesi il proprio domicilio da Tremona a Seedorf.

B. - Con decisione 1° settembre 1932 l'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha respinto il reclamo dichiarando che il 12 settembre 1931, data dal primo pignoramento, il reclamante era indubbiamente domiciliato a Tremona. Il 25 giugno 1932 l'Ufficio di Mendrisio non aveva che completato il pignoramento iniziale e agito pertanto nei limiti delle sue competenze. La somma pignorata era del resto destinata a sostituire i beni distratti dal debitore.

C. - Francesco Grisiger ha ricorso contro questa decisione riproponendo le conclusioni e gli argomenti dedotti in sede cantonale e facendo valere inoltre, che il pignoramento 25 giugno 1932 non gli era stato notificato in modo regolare ed era stato eseguito senza che gli si imputasse un acconto di fr. 200 da lui versato nel marzo del 1932. Nella fattispecie non risultare chiaramente se si trattasse del pignoramento complementare previsto all'articolo 110 LEF, o di quello successivo, dell'art. 145 LEF. Le premesse tanto dell'uno quanto dell'altro di questi articoli non sussistevano nel caso concreto.

Considerando in diritto:

1. -

2.- Il ricorrente sembra sostenere inoltre che, ove i beni oggetto d'un pignoramento siano stati distratti, l'Ufficio non ha il diritto d'eseguire un nuovo pignoramento. Quest'opinione è erronea. Se è infatti vero che una simile eventualità non è stata espressamente contemplata e regolata dalla legge, la quale prevede solo il pignoramento complementare (art. 110) ove la partecipazione d'altri creditori abbia reso insufficienti i beni staggiti, e il pignoramento successivo (art. 145) quando il ricavo della realizzazione non fu bastate, la ratio legis esige però che a questo secondo caso si assimili quello in cui, per un motivo qualsiasi, la realizzazione dei beni staggiti nel

Seite: 165

primo pignoramento è diventata impossibile. La norma dell'art. 145 LEF è quindi applicabile anche alla fattispecie.

la Camera esecuzione e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto